

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA/FORNITURA CON MESSA IN OPERA E MESSA IN ESERCIZIO-SERVIZIO

### 1. PREMESSE

1.1. Le presenti *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura* (di seguito anche come in 2.1. lett. j)) sono vincolanti per la Parti sottoscriventi e disciplinano tutti i rapporti di vendita/fornitura e relativi oneri accessori, come di seguito meglio precisati, fra le Stesse.

1.2. Le Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura hanno a oggetto compravendite e/o forniture di Apparecchiature/Beni/Componenti/Impianti/Materiali/Merci/Montavivande/Piattaforme Elevatrici/Porta Carrozze/Prodotti/Scale Mobili/altro e relative loro messa in opera e messa in esercizio/servizio nel luogo convenuto con il Cliente, mentre non trovano applicazione accordi contrattuali aventi a oggetto servizi; in particolare l'eventuale "Servizio di Assistenza 24h/24h" (relativo all'assistenza in caso di guasto dell'impianto-ascensore) che SELE S.r.l. da Castenaso - 40055 (BO) - ITALIA, via XXV Aprile 1945, n. 63, C.F.: 03920500372 e P. I.V.A.: 00807071204 (di seguito anche: "SELE S.r.l. o SELE"), offre ai Clienti che ne facciano richiesta verrà disciplinato fra le Parti con relativo, diverso e separato accordo contrattuale, fatta salva l'eventuale inclusione offerta commerciale del servizio di manutenzione, nel caso indicato sub O della *Conferma d'Ordine*.

1.3. Le *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura* fanno parte dell'Offerta e/o dell'Ordine di Acquisto e/o della Conferma d'Ordine relative a Apparecchiature/Beni/Componenti/Impianti/Materiali/Merci/Montavivande/Piattaforme Elevatrici/Porta Carrozze/Prodotti/Scale Mobili/altro sottoscritti separatamente, in quanto costituiscono parte integrante di tutti i contratti di compravendita e/o fornitura d'Apparecchiature/Beni/Componenti/Impianti/Materiali/Merci/Montavivande/Piattaforme Elevatrici/Porta Carrozze/Prodotti/Scale Mobili/altro di SELE S.r.l. e relative loro messa in opera e messa in esercizio/servizio ciò anche qualora l'Offerta, l'Ordine e la Conferma d'Ordine siano assunte verbalmente, telefonicamente, a mezzo comunicazione scritta trasmessa/inviata tramite telefax, servizio postale, corriere, spedizioniere, vettore e/o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), e/o certificata (P.E.C.) e/o con altro mezzo/collegamento/applicazione elettronico/digitale/informatico (es: social network, whatsapp, etc.) e/o equipollente.

1.4. In forza di quanto al precedente sub 1.3. Le *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura*, insieme all'Offerta e/o dell'Ordine di Acquisto e/o della Conferma d'Ordine (eventualmente ricettiva anche di una o più Revisione dell'Ordine), rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute fra SELE S.r.l. e l'Acquirente in merito a una specifica vendita/fornitura e sostituiscono ogni eventuale diversa comunicazione e/o intesa orale e/o scritta intervenuta in precedenza fra SELE S.r.l. e l'Acquirente, nelle modalità e per gli effetti di cui alla clausola 3.7. delle presenti C.G.d.V.

1.5. Fatti salvi i diritti di SELE S.r.l. di riserva tecnica (di cui più oltre, alla clausola 5), le *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura* potranno essere modificate e/o derogate solo ed esclusivamente per mezzo di specifica pattuizione modificativa e/o integrativa risultante da atto scritto, autonomo e contestuale e/o successivo alla stipula contrattuale, che dovrà essere debitamente sottoscritta da entrambe Parti per accettazione espressa.

1.6. Eventuali condizioni generali di contratto redatte dall'Acquirente non avranno validità e non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto dalla SELE S.r.l. e in ogni caso non invalideranno la validità e l'efficacia, a ogni effetto di legge, delle presenti *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura* e non saranno vincolanti per SELE S.r.l. neppure per effetto di tacito consenso.

1.7. SELE S.r.l. si riserva il diritto di aggiungere, modificare e/o eliminare qualsiasi previsione e/o disposizione delle presenti *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura*; tali integrazioni, modifiche e/o cancellazioni si applicheranno a tutte le vendite/forniture perfezionate successivamente all'introduzione delle stesse: in tali casi le nuove *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura*, pubblicate e reperibili sul sito del Venditore: [www.selelift.com](http://www.selelift.com), dovranno considerarsi integralmente comprese, approvate, sottoscritte e accettate dall'Acquirente e quindi pacificamente applicabili alle nuove vendite/forniture.

1.8. SELE S.r.l. ha reso e rende disponibili e conoscibili le predette *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura*:

- presentandole in visione e/o in copia presso la propria sede e/o filiale e/o ogni rappresentante autorizzato;
- pubblicandole in internet presso il proprio sito web all'indirizzo: [www.selelift.com](http://www.selelift.com).

In ogni caso il Cliente ne prende visione, già in sede di *Offerta/Ordine*, e comunque preventivamente alla sottoscrizione della *Conferma d'Ordine*, come nella stessa indicato in intestazione e sub Q (e come anche sub 3.13): con la sottoscrizione della predetta *Conferma d'Ordine*, pertanto, le Parti intendono lette, comprese, approvate e sottoscritte e quindi applicabili e vincolanti altresì le presenti *Condizioni Generali di Vendita/Fornitura*.

1.9. Le *Premesse* costituiscono parte integrante del presente Contratto di Vendita/Fornitura con montaggio e posa/installazione.

### 2. DEFINIZIONI

2.1. Nell'interpretazione delle presenti *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura* con montaggio e posa/installazione i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

- per SELE/SELE S.r.l.: SELE S.r.l., corrente in Castenaso - 40055 (BO) - ITALIA, via XXV Aprile 1945, n. 63, C.F.: 03920500372 e P. I.V.A.: 00807071204 ed eventuali suoi successori e/o aventi causa;
- per VENDITORE e/o FORNITORE e/o COSTRUTTORE e/o PRODUTTORE: SELE S.r.l., corrente in Castenaso - 40055 (BO) - ITALIA, via XXV Aprile 1945, n. 63, C.F.: 03920500372 e P. I.V.A.: 00807071204 ed eventuali suoi successori e/o aventi causa;
- per ACQUIRENTE e/o CLIENTE e/o COMPRATORE: il soggetto che richiede o riceve un'Offerta a/da SELE e/o invia a SELE un Ordine/Conferma d'Ordine; il soggetto che acquista da SELE (che li vende/fornisce) Apparecchiature/Beni/Componenti/Impianti/Materiali/Merci/Montavivande/Piattaforme Elevatrici/ Porta Carrozze/Prodotti/Scale Mobili/altro;
- per PARTE: SELE o l'Acquirente/Cliente/Compratore;
- per PARTI: SELE e l'Acquirente/Cliente/Compratore;
- per CONTRATTO DI VENDITA-FORNITURA/CONTRATTO DI VENDITA/CONTRATTO/VENDITA-FORNITURA CON MESSA IN OPERA E MESSA IN ESERCIZIO/SERVIZIO/SERVIZIO: l'insieme delle disposizioni di cui alle presenti *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura*, alla Conferma dell'Ordine, all'Ordine e all'Offerta (secondo le modalità e gli effetti di cui meglio alle successive clausole 3.6. e 3.7.) con cui le Parti, in accordo tra loro, costituiscono, regolano ed estinguono il rapporto giuridico patrimoniale avente a oggetto, in via principale, il trasferimento da parte di SELE della proprietà di uno e/o più beni dalla Stessa prodotti e/o dalla Stessa commercializzati (e come definiti nel successivo punto 2.g) e dei relativi diritti, al Cliente e, in via accessoria, il loro montaggio, posa in opera, collaudo e messa in esercizio/servizio, a fronte del pagamento del corrispettivo del prezzo pattuito;
- per APPARECCHIATURE - BENI - COMPONENTI - IMPIANTI - MATERIALI - MERCI - MONTAVIVANDE - PIATTAFORME ELEVATRICI - PORTA CARROZZINE - PRODOTTI - SCALE MOBILI (ALTRO): *il/i bene/i* (costruiti, prodotti e/o commercializzati da SELE S.r.l.) specificato/i nell'Offerta e/o nell'Ordine e/o nella Conferma d'Ordine e oggetto del Contratto; di seguito anche solo "IMPIANTO";
- CERTIFICATO "CE": dichiarazione obbligatoria *ex lege* di conformità UE dell'impianto richiesta e ottenuta all'esito dell'installazione e positivo del relativo collaudo ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile, italiana e dell'Unione Europea (di seguito "U.E.");
- per COLLAUDO: verifica sperimentale eseguita, ove prevista *ex lege*, a montaggio e posa (installazione) terminati, in conformità alla normativa applicabile, cui a viene sottoposto il Prodotto per accertarne, *ex lege*, l'idoneità a svolgere le funzioni per le quali è stato realizzato in condizioni di sicurezza; a esito positivo dell'impianto ne consegue l'omologazione che ne certifica la conformità ai sensi di legge (c.d. "conformità U.E.") come da relativo certificato C.E.;
- per CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA-FORNITURA/CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA-FORNITURA/CONDIZIONI GENERALI/CONDIZIONI/C.G.d.V.: le presenti *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura*;
- per CONFERMA D'ORDINE: il modello scritto e/o comunicazione scritta e firmata/sottoscritta dal Cliente e/o dallo stesso consegnata/trasmessa a SELE a mano e/o a mezzo telefax /o a mezzo posta elettronica semplice e/ certificata e/o a mezzo servizio postale e/o a mezzo corriere/vettore/spedizioniere e/o con altro collegamento/mezzo/applicazione/servizio digitale/informatico/elettronico e/o equipollente, con la quale l'Acquirente dichiara espressamente al Venditore di voler acquistare uno o più Apparecchiature/Beni/Componenti/Impianti/Materiali/Merci/Montavivande/Piattaforme Elevatrici/Porta Carrozze/Prodotti/Scale Mobili/altro;
- per DIRETTIVE TECNICHE: insieme di disposizioni generali e particolari, norme, linee guida e regole di carattere tecnico opportune, necessarie, vincolanti e obbligatorie *ex lege* (italiana, comunitaria e/o internazionale) aventi a oggetto:
  - le modalità di corretta installazione del Prodotto;
  - le modalità di corretto utilizzo/uso del Prodotto;
  - le modalità di corretta manutenzione del Prodotto;
  - le modalità di svolgimento di qualsivoglia attività inerente al montaggio, posa, utilizzo, uso e manutenzione del Prodotto;e indispensabili al raggiungimento dell'ottimizzazione del montaggio, installazione, utilizzo, uso e manutenzione dell'impianto e del risultato a esso richiesto e che a tal fine devono necessariamente e integralmente essere rispettate, se e per quanto di sua competenza, dal Compratore (che si impegna espressamente in tal senso);
- per DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE: tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale di SELE, inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni e modelli, modelli di utilità, marchi, *know-how*, specifiche tecniche, misurazioni e dati tecnici, siano essi stati registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda e/o registrazione relativa a tali diritti e ogni altro diritto e/o forma di protezione di natura similare e/o avente effetto/efficacia equivalente.
- per FORNITURA: l'oggetto complessivo della Conferma dell'Ordine (comprensivo di tutte le merci acquistate dal Cliente con una Conferma d'Ordine);
- per IMMATRICOLAZIONE: assegnazione all'impianto da parte del Comune presso il quale lo stesso si trova (e previa presentazione della prevista e relativa domanda, ai sensi e per gli effetti di legge), di numero identificativo il quale:
  - dev'essere apposto in cabina all'interno di una targa identificatrice dell'impianto stesso;
  - viene comunicato al proprietario (o suo legale rappresentante);
  - può essere rilasciato unicamente al proprietario ossia al soggetto titolare in via esclusiva del diritto/dovere di presentare (eventualmente anche tramite delegato) al Comune competente per territorio la relativa comunicazione/domanda prevista dalla normativa nazionale e dell'U.E.
- per MANUALE DI MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE: laddove previsto, documento relativo al Prodotto e contenente le Direttive Tecniche a esso inerenti pubblicato e reperibile sul sito di SELE: [www.selelift.com](http://www.selelift.com).
- per MARCHIO/I: tutti i marchi di cui SELE è proprietaria e/o licenziataria;
- per MESSA IN ESERCIZIO/SERVIZIO: attivazione dell'impianto tramite accensione elettrica, che consegue al collaudo dello stesso e alla sua immatricolazione ottenuta previa comunicazione prevista dalla normativa italiana e dell'U.E.; la messa in esercizio/servizio comporta la possibilità e/o coincide con il primo libero utilizzo del prodotto all'interno da parte dell'utilizzatore finale per i fini cui esso è destinato;
- MESSA IN OPERA: l'insieme delle operazioni d'installazione (montaggio e posa) e collaudo;
- per MONTAGGIO E POSA, complessivamente anche "INSTALLAZIONE": operazioni, accessorie alla vendita, per mezzo delle quali SELE, anche tramite terzi dalla stessa incaricati a sua insindacabile e unilaterale scelta, assembla, colloca e mette in opera, presso la sede indicata dal Compratore, l'insieme dei diversi elementi e dei prodotti costitutivi il prodotto/bene acquistato dal Cliente, secondo lo schema di fabbricazione e così da formare un unico complesso funzionante;
- per OFFERTA: il documento che SELE sottopone al Cliente al fine di verificare la disponibilità dello Stesso a effettuare un Ordine d'Acquisto di Apparecchiature/Beni/Componenti/Impianti/Materiali/Merci/Montavivande/Piattaforme Elevatrici/Porta Carrozze/Prodotti/Scale Mobili/altro;
- per OPERE EDILI: insieme delle opere murarie, idriche e elettriche e ogni altra eventualmente necessarie all'approntamento tecnico dei luoghi, ai sensi di legge, per la messa in opera dell'impianto del cui espletamento, *ex sé* e/o tramite terzi incaricati, SELE si fa carico in via accessoria;
- per ORDINE: richiesta del Cliente, verbale, telefonica, con modello scritto o altra comunicazione scritta trasmessa (eventuali allegati compresi), a mezzo telefax e/o a mezzo posta elettronica semplice o certificata (P.E.O., P.E.C.) e/o a mezzo servizio postale e/o a mezzo corriere/vettore/spedizioniere e/o con altro collegamento/mezzo/applicazione/servizio digitale/informatico/elettronico e/o equipollente, di acquisto di uno o più Apparecchiature/Beni/Componenti/Impianti/Materiali/Merci/Montavivande/Piattaforme Elevatrici/Portacarrozze/Prodotti/Scale Mobili/altro;
- per PRESTAZIONE/OBBLIGAZIONE PRINCIPALE: vendita/fornitura dell'impianto da parte di SELE a favore dell'Acquirente;
- per PRESTAZIONI/ONERI ACCESSORI: messa in opera e messa in esercizio/servizio e (eventuali) opere edili;



Safe lift, simple life.

- z) per PREZZO: il/i corrispettivo/i indicato/i nella *Conferma d'Ordine* che il Compratore deve corrispondere al Venditore quale corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e dei relativi Oneri Accessori;
- aa) per RATA ALL'ORDINE: il corrispettivo indicato nella *Conferma d'Ordine* che alla sua sottoscrizione il Compratore deve corrispondere al Venditore a titolo di acconto sul prezzo pattuito per l'acquisto dei Prodotti;
- bb) per REVISIONE D'ORDINE/"REV.": il modello scritto e/o comunicazione scritta e firmata/sottoscritta dal Cliente e/o dallo stesso consegnata/trasmessa a SELE a mano e/o a mezzo telefax /o a mezzo posta elettronica semplice e/o certificata e/o a mezzo servizio postale e/o a mezzo corriere/vettore/spedizioniere e/o con altro collegamento/mezzo/applicazione/servizio digitale/informatico/elettronico e/o equipollente, con la quale l'Acquirente e il Venditore approvano una modifica/variazione relativa a una *Conferma d'Ordine* già sottoscritta e concordata;
- cc) per UTILIZZATORE FINALE: il soggetto che utilizzerà il bene.

### 3. DISPOSIZIONI GENERALI

- 3.1. Il Compratore non può cedere ad altri il Contratto stipulato in base alle presenti *Condizioni Generali*, né cedere i diritti, le obbligazioni e gli oneri da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Venditore: in ogni caso il Compratore rimane solidamente obbligato e responsabile col Cessionario per le obbligazioni e gli oneri ceduti, fatto salvo quanto previsto nella clausola 9.2. delle presenti C.G.d.V.
- 3.2. Fatti salvi i diritti e le previsioni di cui alle successive clausole 21., 22. e 23., tutte le comunicazioni e informazioni scambiate tra le Parti debbono considerarsi riservate salvo i diritti di Entrambe a produrre le stesse all'Autorità Giudiziaria e/o arbitrata qualora risultino inerenti e comprovanti nell'eventuale giudizio ivi pendente, autorizzandosi reciprocamente a un tanto.
- 3.3. Qualora le Parti intendano comunicare, ricevere, scambiare informazioni non riservate, in deroga a quanto di cui alla precedente clausola 3.2., le Stesse s'impegnano a stipulare e sottoscrivere uno specifico accordo.
- 3.4. Ciascuna Parte può comunicare con l'altra verbalmente, telefonicamente, con scritture/documenti/moduli comunicati/trasmessi a mezzo telefax, servizio postale, corrieri, vettori e spedizionieri, e/o a mezzo posta elettronica, certificata e non (p.e.o., P.E.C.) e con ogni altro collegamento/mezzo/applicazione/servizio elettronico/informatico/digitale (es.: skype, social network, applicazioni digitali quali a esempio whatsapp, etc.) e/o altro mezzo equipollente e tali comunicazioni sono equiparate a un documento scritto, con piena validità contrattuale fra le Parti, fatto salvo quanto più precisamente previsto nella successiva clausola 3.6. e dalle norme imperative e inderogabili di legge.
- 3.5. Gli eventuali codici d'identificazione contenuti nel documento elettronico, anche se diversi dalla firma digitale, vengono ritenuti sufficiente dalle Parti per l'identificazione del mittente e l'autenticità del documento stesso.
- 3.6. Le Parti espressamente concordano:
- a) che l'*Offerta* e l'*Ordine* inoltrati tramite i mezzi elettronici (di cui alle precedenti clausole 1.3. e 3.4.), sono da considerarsi dalle Stesse equivalenti a documenti cartacei da loro validamente sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e la stessa efficacia vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge;
- b) che la *Conferma d'Ordine* inoltrata a SELE S.r.l. tramite i mezzi elettronici e/o con qualsiasi altra prevista modalità (di cui alle clausole 1.3. e 3.4.), sarà considerata valida, efficace e vincolante solamente se recante la sottoscrizione dell'Acquirente, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge;
- c) che l'eventuale richiesta di Modifiche/Variazioni alla *Conferma d'Ordine* inoltrata tramite i mezzi elettronici e/o con qualsiasi altra prevista modalità (di cui alle clausole 1.3. e 3.4.), sarà considerata valida, efficace e vincolante solamente se recante la sottoscrizione dell'Acquirente e se accettata da SELE S.r.l. con *Revisione d'Ordine* (di cui alla precedente clausola 2.1. lett. bb), fatto salvo quanto previsto da norme imperative e inderogabili di legge.
- 3.7. Fatto salvo quanto previsto nelle precedenti clausole 1.4, 3.4, 3.5 e 3.6, le Parti altresì espressamente concordano che, in caso di discrepanza e/o contraddittorietà fra due o più comunicazioni e/o di contestazione circa il contenuto preminente di una di esse:
- a) dovrà considerarsi prevalente, dirimente e risolutivo quanto pattuito nella *Conferma d'Ordine* approvata da SELE e debitamente sottoscritta dall'Acquirente;
- b) in mancanza di *Conferma d'Ordine* o nel caso di più e diverse *Conferme d'Ordine* (per esempio intervenute a seguito di *REV*), in caso di controversia, dovrà considerarsi dirimente e prevalente l'ultimo documento scritto approvato da SELE;
- c) in ogni caso troveranno applicazione le presenti *Condizioni Generali*.
- 3.8. Il Cliente s'impegna ad acquistare i Prodotti per uso proprio o del proprio gruppo aziendale, non per rivendita, concessione in *leasing* e/o trasferimento a terzo rivenditore o c.d. "Cliente finale", obbligandosi quindi a non rivendere il prodotto senza la preventiva autorizzazione scritta di SELE.
- 3.9. Ciascuna delle Parti è tenuta, a propria cura e spese, a rispettare la normativa vigente (nazionale, comunitaria e internazionale), in relazione agli obblighi assunti in conformità alle presenti *Condizioni Generali* e alla *Conferma d'Ordine*, nonché a ottenere tutti i relativi, preventivi, contingenti e conseguenti permessi, licenze e autorizzazioni, amministrative e di legge in generale, ognuna in relazione ai propri obblighi e doveri come disciplinati *ex lege* e dalle presenti *Condizioni*.
- 3.10. L'eventuale nullità, anche parziale, di una o più clausole delle presenti *Condizioni Generali*, non comporta la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle *Condizioni Generali di Vendita* nella loro interezza, né del Contratto.
- 3.11. Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto, anche per loro espressa volontà pattizia (come in essa recepita) costituisce e sostanzia, nella forma, nel contenuto e nelle finalità, la fattispecie del Contratto di Vendita di cui all'art. 1470 del Codice Civile e ss. gg.: a conferma altresì riconoscono la sottesa prestazione di "dare" (cessione dell'impianto) come assolutamente primaria e prevalente rispetto alla subordinata prestazione di "fare" (messa in opera e messa in esercizio/servizio) concordemente individuata come secondaria e accessoria; le Parti espressamente quindi escludono che il presente Accordo costituisca Contratto d'Appalto.
- 3.12. I titoli degli articoli/clausole delle C.G.d.V. hanno carattere puramente indicativo: in nessun caso essi possono avere rilevanza nell'interpretazione ed esecuzione delle presenti *Condizioni Generali*.
- 3.13. A conferma di quanto già statuito nella precedente clausola 1.8., il Compratore dichiara espressamente di aver attentamente esaminato, preliminarmente alla sottoscrizione della *Conferma d'Ordine*, le presenti *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura*, in ogni loro clausola e previsione, di averne compreso interamente il contenuto, il significato, l'efficacia, le conseguenze e gli effetti, diritti, obblighi e oneri discendenti e conseguenti tutti e di accettarli integralmente e senza riserva e/o dubbio alcuno, come anche attestato in *Conferma d'Ordine sub Q*.

### 4. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 4.1. Come anche già sub 3.11. le presenti *Condizioni Generali* disciplinano i rapporti tra SELE e Cliente (come individuati nelle Premesse e nelle *Definizioni*) e hanno per oggetto la vendita/fornitura (quale obbligazione primaria di "dare") di impianto da parte di SELE (produttore e/o rivenditore) al Cliente e (quale obbligazione secondaria di "fare") sua installazione e collaudo, e successiva messa in esercizio/servizio, eventuali e necessarie opere edili comprese.
- 4.2. Fermo restando quanto già pattuito nelle precedenti clausole 1.4., 2.1 lett. j) e 3.7., le presenti *Condizioni Generali di Vendita* disciplinano i rapporti contrattuali e commerciali tra il Venditore e il Compratore relativi alla vendita/fornitura dei Prodotti e oneri accessori, sostituendo ogni precedente accordo in merito tra le Parti, scritto e/o verbale, come da *Premesse* e *Conferma d'Ordine*.

### 5. DATI TECNICI, DOCUMENTI DESCRITTIVI E RISERVA TECNICA

- 5.1. Ogni dato e/o indicazione tecnica in relazione a dimensioni, capacità, rendimenti, altri dati tecnici e non, prezzi, di cui a cataloghi, *brochure*, *dépliant*, campioni fisici, fogli informativi, annunci pubblicitari, illustrazioni, video, listini prezzi, pagine web e similari ed equipollenti del Venditore hanno carattere approssimativo e non sono in alcun modo vincolanti.
- 5.2. Il Cliente riconosce espressamente e preventivamente a SELE la facoltà di apportare, rispetto ai cataloghi, *brochure*, *dépliant*, campioni fisici, fogli informativi, annunci pubblicitari, illustrazioni, video, listini prezzi, pagine web e similari/equipollenti e ogni altro documento e/o supporto divulgativo e conoscitivo, tutte le modifiche/variazioni utili e/o necessarie per il miglior funzionamento del Prodotto, e comunque non compromettenti le caratteristiche e le funzioni essenziali dello stesso.
- 5.3. Tutti i disegni e i documenti tecnici idonei e/o necessari alla fabbricazione e/o al montaggio e/o installazione e/o all'uso dei Prodotti oggetto del contratto rimessi al Cliente, originali o in copia, ai sensi di legge, in qualunque forma e/o modalità e su /con qualsivoglia supporto (cartaceo, digitale, etc) prima e/o dopo il perfezionamento dello stesso, restano di esclusiva proprietà del Costruttore SELE, fatto salvo norme imperative e inderogabili di legge.
- 5.4. In forza della precedente clausola 5.3., pertanto, i predetti disegni e documenti tecnici non possono essere usati dal Cliente, né copiati/riprodotti/trasmessi/comunicati/ceduti/etc. a terzi senza preventivo ed espresso consenso scritto di SELE.
- 5.5. In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi e dei doveri di cui al precedente punto 5.4., il Contratto potrà essere risolto per colpa (anche lieve) o dolo dell'inadempiente Acquirente nei confronti del quale SELE si riserva il diritto di contestare e richiedere i relativi danni tutti, anche a mezzo azione giudiziaria e ciò in ogni sede a un tanto preposta, civile, penale e/o amministrativa, nazionale, europea e/o internazionale.

### 6. STIPULA DEL CONTRATTO: OFFERTA, ORDINE E CONFERMA D'ORDINE

- 6.1. Qualora SELE invii al Cliente un'*Offerta* recante proposta contrattuale, la stessa avrà validità e potrà quindi essere valutata e accettata entro e non oltre il perentorio termine ivi indicato; in caso di mancata indicazione, l'*Offerta* dovrà considerarsi valida per 30 (trenta) giorni dal suo invio.
- 6.2. Decorso il termine di cui alla precedente clausola l'*Offerta* non sarà più valida né efficace e nessun obbligo vincolerà SELE e/o le Parti in relazione alla stessa.
- 6.3. All'atto del ricevimento dell'*Offerta/Ordine* dei Prodotti, pervenuto a SELE nelle modalità di cui alle *Disposizioni Generali*, il Venditore provvederà a inviare un modulo di *Conferma d'Ordine* al Cliente.
- 6.4. Nella *Conferma d'Ordine* vengono descritti: i dati identificativi del Venditore (*sub A*) e dell'Acquirente (*sub B*), il luogo d'installazione (*sub C*), l'oggetto della fornitura (ossia tutti i prodotti/merci acquistati dal Cliente e le caratteristiche tecniche dell'impianto, *sub D*); il prezzo (*sub E*), i termini della sua revisione e la durata/validità del Contratto/*Conferma d'Ordine* (*sub F*), le condizioni di pagamento (*sub G*), i termini di consegna e finale (*sub H*) e le modalità e tempi di resa (*sub I*), le condizioni per la richiesta di modifiche (*sub L*), la garanzia (*sub M*), le varianti/revisioni (*sub N*), le specifiche della fornitura (compreso/escluso, riserva tecnica, eventuale manutenzione, etc.; *sub O*) l'informativa sulla tutela dei dati personali (*sub P*), la dichiarazione di presa visione, comprensione, accettazione e vigenza della *Conferma d'Ordine* stessa e delle presenti *Condizioni Generali*, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. (*sub Q*); la *Conferma d'Ordine* può essere corredata da illustrazioni relative alle cabine (*sub R*), all'incastellatura (*sub S*), alle porte (*sub T*) e le sono allegati i moduli relativi: ai dati del cliente e indicazione del regime I.V.A. (*sub U*), alla dichiarazione di avvenuto scambio di informazioni tra fornitori e committente (persona responsabile della realizzazione/ristrutturazione - *sub V*), alla dichiarazione d'idoneità delle strutture (*sub W*).
- 6.5. Ciascuna *Conferma d'Ordine* contiene lo specifico riferimento alle presenti *Condizioni Generali* nell'edizione in vigore, a cui rimanda espressamente per preventiva presa visione e consapevole e libera accettazione, e costituisce parte integrante del Contratto come in 1.Premesse: con la sottoscrizione della *Conferma d'Ordine*, pertanto (e come già sub 1.8. e 3.13.) le Parti intendono lette, comprese, accettate, efficaci, vigenti e vincolanti, senza dubbio alcuno e a ogni effetto di legge, le presenti C.G.d.V.
- 6.6. A conferma di quanto già pattuito nelle precedenti clausole 1.8., 3.13. e 6.5., le Parti statuiscano l'obbligo del Cliente a far prevenire al Venditore la *Conferma d'Ordine* debitamente sottoscritta e in forma cartacea e/o nelle modalità di cui alle 3.*Disposizioni Generali*: tale sottoscrizione costituirà espressa accettazione del Contratto inteso così come in 1.*Premesse* e 2.*Definizioni*).

### 7. MODIFICHE /REVISIONI/VARIAZIONI

- 7.1. Fatto salvo quanto già pattuito e di cui sub 5.1. e 5.2., siglato il Contratto e avviato il processo produttivo del bene/impianto oggetto della *Conferma d'Ordine*, è preclusa al Compratore la facoltà di apportare modifiche e/o variazioni in via unilaterale: la possibilità di apportare modifiche e/o variazioni dopo la sottoscrizione del Contratto e/o in corso di produzione sarà valutata discrezionalmente da SELE in termini di realizzabilità e di costi ulteriori che, in caso di accettazione delle modifiche/variazioni richieste (con conseguente sottoscrizione delle Parti di *REV* e di successiva nuova *Conferma d'Ordine*), saranno sostenuti integralmente dal Cliente.
- 7.2. Con la *REV* di cui alla precedente clausola 7.1. e accettazione della stessa da parte di SELE, il Cliente accetta altresì le conseguenti modifiche dei costi, del termine di consegna e del termine finale (come di seguito meglio specificati), con conseguente loro posticipazione, come da indicazione che SELE provvederà a comunicare nella *REV* stessa o successivamente, non appena possibile.

### 8. CANCELLAZIONE DELLA FORNITURA

- 8.1. Qualora il Cliente abbia sottoscritto la *Conferma d'Ordine*, è preclusa allo stesso la facoltà di successivamente richiedere la cancellazione dello stesso e/o la risoluzione del Contratto già perfezionato, conseguentemente permanendo a suo carico l'obbligo di pagamento e saldo dell'interessa del corrispettivo pattuito, fatto salvo il diritto/facoltà di SELE (a suo unico e insindacabile giudizio unilaterale) di aderire, in via derogatoria, alla predetta richiesta solo ed esclusivamente a fronte della corresponsione da parte del Compratore, a titolo di corrispettivo delle spese e dei costi sostenuti, delle seguenti somme:

SELE srl - via XXV Aprile 1945, 63. 40055 Castenaso (BO) Italy

VAT IT0080707120 C.F. 03920500372 S.C. 4.000.000 i.v.

selelift.com



Safe lift, simple life.

- a) rata all'ordine come pattuita;
- b) ulteriori eventuali costi e spese relative alla produzione dell'impianto.

8.2. Le Parti concordemente statuiscano che nelle circostanze di cui al precedente comma 8.1., saranno in ogni caso e tassativamente dovuti dal Cliente gli importi riferibili alle opere edili realizzate e relativi costi, anche accessori, e forniture richieste.

8.3. In particolare, qualora SELE abbia incaricato un terzo per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere edili di cui al Contratto con il Cliente, quest'ultimo, anche nei casi di cui sub 8.1., sarà tenuto a corrispondere (direttamente e/o indirettamente) a detto terzo l'interessa delle somme spettantegli in forza dell'esecuzione delle stesse e dei relativi sottesi rapporti contrattuali, espressamente impegnandosi, con la sottoscrizione del presente Accordo, a manlevare e tenere indenne SELE da qualsivoglia eventuale richiesta di risarcimento/pagamento/domanda/azione e/o eccezione da parte del predetto terzo e da eventuale condanna in sede giudiziaria per il pagamento delle opere da quest'ultimo effettuate, delle eventuali maggiori somme al medesimo riconosciute, anche a titolo di danni anche dovuti per intervenuta risoluzione contrattuale nonché delle spese legali e di giudizio nel caso riconosciute giudizialmente e di ogni altra relativa e conseguente.

#### 9. RISERVATO DOMINIO

9.1. La Vendita e l'installazione/montaggio sono eseguite con riserva di proprietà ai sensi e per gli effetti degli articoli 1523 e seguenti del Codice Civile: conseguentemente i Prodotti/merci consegnati, installati, collaudati e (se del caso) messi in esercizio restano di proprietà di SELE sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito, solamente dopo il quale il Compratore acquista la proprietà dei Prodotti stessi e acquisisce il conseguente diritto alla consegna della relativa documentazione e certificazioni (certificato C.E. compreso) che, fino a quel momento, potranno essere trattenuti da SELE.

9.2. Nel caso di cessione del credito concordato ai sensi della clausola 3.1. o di pagamento effettuato da parte di terzi la riserva di proprietà di cui alla precedente clausola 9.1. s'intenderà trasferita al Cessionario.

#### 10. PREZZO

10.1. Fatto salvo quanto già previsto nella clausola 6. delle presenti C.G.d.V., e in assenza di diverso accordo risultante da atto sottoscritto da entrambe le Parti, il prezzo di cui all'Offerta, e/o all'Ordine e/o alla Conferma d'Ordine si riferisce alla relativa fornitura consegnata franco cantiere.

10.2. Il prezzo pattuito non impegna e/o vincola in alcun modo SELE, con diritto della stessa, espressamente riconosciute dal Cliente, di modifica e/o aggiornamento, anche in senso maggiorativo, dello stesso, in via unilaterale e anche ai sensi e per gli effetti di cui sub 7. nei seguenti casi:

- a) variazione della quantità e/o della tipologia dei prodotti da fornire;
- b) varianti (rispetto alla Conferma d'Ordine sottoscritta) in corso d'opera richieste dal Cliente e approvate da SELE;
- c) varianti (rispetto alla Conferma d'Ordine sottoscritta) in corso d'opera rese necessarie e/o opportune ai fini della migliore realizzazione dell'opera;
- d) intervenuta modifica del termine di consegna e del termine finale;
- e) in tutti i casi d'intervenute modifiche/proroghe di quanto previsto contrattualmente.

#### 11. PAGAMENTI

11.1. Con la sottoscrizione della Conferma dell'Ordine il Compratore s'impegna ed è pertanto obbligato a effettuare il pagamento del prezzo concordato e ivi indicato, nei modi altresì previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della/e fattura/e.

11.2. La trasmissione di somme a SELE avviene sempre a rischio del Cliente, qualunque sia il mezzo prescelto; le spese relative, necessarie, discendenti e conseguenti alle operazioni di pagamento (quali a mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività: commissioni bancarie) sono sempre poste a carico unico ed esclusivo del Cliente.

11.3. Eventuali e qualsivoglia contestazioni/eccezioni e/o opposizioni del Compratore, non potranno costituire, in nessun modo e in nessun caso, motivo e/o giustificazione per il mancato, ritardato, parziale e/o difforme pagamento del prezzo: il Cliente è tenuto, in ogni caso, al versamento dell'interessa del dovuto entro in termini pattuiti e nelle modalità convenute, anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni e/o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione del prezzo pattuito, restando salva ogni facoltà di far valere la Garanzia di cui sub 16. nei termini e nei modi e alle condizioni pattuite e/o altri pretesi diritti nelle sedi, anche giudiziarie, a ciò preposte.

11.4. Con l'accettazione e la sottoscrizione delle presenti C.G.d.V., l'Acquirente rinuncia preventivamente ed espressamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatesi, nei confronti di SELE S.r.l.

#### 12. INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE

12.1. Fatto salvo quanto già pattuito nella precedente clausola 11., in caso di mancato, ritardato, parziale e/o difforme adempimento da parte del Cliente del pagamento del prezzo concordato, anche in relazione a una singola rata/acconto, SELE si riserva espressamente il diritto di:

- a) senza necessità di formale messa in mora, applicare, alle somme dovute, rivalutate nei modi e nei casi previsti per legge, gli interessi moratori, e richiederne al Cliente il pagamento;
  - b) sospendere/prorogare/procrastinare l'esecuzione del Contratto e dei relativi discendenti obblighi;
  - c) agire, anche in sede giudiziaria, per ottenere da parte del Debitore/Cliente l'adempimento (compreso il riconoscimento e la corresponsione degli interessi tutti previsti ex lege) oppure la risoluzione del contratto per inadempimento/colpa dell'Acquirente e/o l'accoglimento di ogni altra domanda possibile, fatti salvi tutti i diritti relativi alla richiesta e all'ottenimento del risarcimento da inadempimento contrattuale nonché dei danni tutti e anche maggiori subiti, oltre che del rimborso integrale delle spese di gestione e delle spese legali e di giudizio inerenti e conseguenti;
  - d) unilateralmente posticipare i termini di consegna e finale originariamente pattuiti in Conferma d'Ordine senza alcun aggravio per SELE.
- 12.2. Con l'accettazione e la sottoscrizione delle presenti C.G.d.V., il Venditore accetta e acconsente espressamente che nei casi di cui alla precedente clausola sub 12.1. ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a SELE diventa immediatamente esigibile.

#### 13. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CONSEGNA

##### PRODOTTI

13.1. Con riferimento ai materiali, beni e merci con cui sono realizzati i Prodotti venduti, SELE garantisce all'Acquirente il rispetto dell'interessa della normativa inerente e vigente al momento della sottoscrizione del Contratto e dei requisiti essenziali di igiene, salute e sicurezza, che altresì il Compratore s'impegna a rispettare ottemperandone integralmente e puntualmente i relativi oneri e obblighi se e per quanto di sua competenza, come per legge e Contratto.

##### TERMINI

13.2. Il Venditore provvederà alla consegna dei prodotti/merci presso cantiere di destinazione secondo le modalità e il termine (di seguito: "termini di consegna") indicati nella Conferma d'Ordine: tale termine, s'intende stabilito in settimane; il Compratore riconosce a favore del Venditore, espressamente e in ogni caso, una tolleranza di 1 (una) settimana.

13.3. Il termine di consegna di cui alla precedente clausola 13.2. decorre a partire dall'avvenuto perfezionamento di tutte e quattro le seguenti condizioni:

- a) ricezione da parte del Venditore della Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta dal Cliente (e delle C.G.d.V.);
- b) espletato sopralluogo di SELE e/o di suo delegato sul cantiere;
- c) redazione e approvazione dei disegni/progetti da parte del Produttore;
- d) ricezione delle c.d. "definizioni estetiche" da parte del Cliente.

##### ONERI DEL COMPRATORE

13.4. Entro e non oltre il termine di consegna il Cliente (ai fini dello scarico cantiere, deposito e contestuale presa in custodia dei materiali di cui alla fornitura) dovrà tassativamente, in accordo con il Venditore e in alternativa tra loro:

- a) mettere a disposizione di SELE un locale chiuso, di grandezza adeguata, asciutto, ventilato, ben illuminato e munito di serratura che ne riservi l'accesso alla sola Venditrice (e a eventuale terzo dalla stessa nel caso e debitamente autorizzato) e che consenta, venendo adibito a magazzino, il deposito, la custodia e il riparo del materiale destinato al montaggio, degli equipaggiamenti, degli utensili e della necessaria attrezzatura: il Cliente si assume la responsabilità della custodia e della conservazione dei beni predetti a ogni effetto di legge;
- b) in mancanza di disponibilità di quanto sub a), tempestivamente approvare la soluzione organizzativa equivalente proposta da SELE, con assunzione dei relativi costi e dei sopradetti obblighi di custodia; fermo restando che in assenza di tali condizioni il Venditore non potrà dare corso alla consegna dei materiali e relativi conseguenti incombenti per causa allo stesso non imputabile.

##### MODALITÀ

13.5. La consegna dei materiali e degli elementi di cui alla fornitura viene effettuata, presso il luogo convenuto (e individuato come sub 13.4. dalle Parti) "franco cantiere", anche ai sensi e per gli effetti di cui alle presenti Condizioni Generali, direttamente da SELE (fatto salvo il diritto di quest'Ultima di incaricare uno spedizioniere terzo), come indicato in Conferma d'Ordine e secondo le modalità e le tempistiche ivi specificate (sub I).

##### COSTI

13.6. Le spese relative alla consegna della merce saranno poste, in ogni caso a carico del Compratore: esse sono ricomprese nel prezzo finale indicato in Conferma d'Ordine.

13.7. Qualora non sia possibile dare corso alla consegna per le cause imputabili o comunque dipendenti e/o afferenti al Compratore, SELE, decorsi 60 giorni da quello in cui si era resa possibile la consegna, si riserva il diritto di applicare e richiedere al Cliente una mora pari a €5,00= (euro cinque/00=) per ogni giorno di ulteriore giacenza.

##### RITARDATA/MANCATA CONSEGNA

13.8. In caso di ritardata o mancata consegna da parte del Venditore, è esclusa qualsivoglia responsabilità del medesimo (che il Compratore s'impegna espressamente a tenere indenne da qualsivoglia relativa contestazione) qualora il ritardo e/o l'inadempimento sia dovuto, direttamente e/o indirettamente:

- a) a fatto doloso e/o colposo, commissivo e/o omissivo, del Cliente o di suo delegato o di terzo la cui prestazione sia connessa e/o necessaria all'adempimento di SELE, compresi il mancato/parziale/ritardato adempimento degli oneri di cui sub 13.4.;
- b) all'impossibilità di accesso al cantiere per cause non imputabili e/o riconducibili al Venditore;
- c) a sopravvenute cause di forza maggiore e/o caso fortuito e/o comunque a cause e/o circostanze non imputabili a SELE e/o dalla stessa governabili quali a mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività:
  - scioperi, agitazioni sindacali, occupazione degli stabilimenti, serrate, ordine d'autorità civili e/o militari, stato d'allarme, embargo, mobilitazioni, blocco, sommosse, insurrezioni, rivolta, guerre, incendi, inondazioni, alluvioni, terremoti, pandemia e/o altre calamità naturali e/o altre cause dovute a forza maggiore e/o caso fortuito e/o comunque non riconducibili alla volontà, alla disponibilità e/o alla governabilità da parte di SELE;
  - azioni e/o omissioni dell'Acquirente e/o di suo contraente e/o fornitore e/o appaltatore, ivi comprese la mancata comunicazione/trasmisione delle informazioni e/o ogni altro necessario all'esecuzione del Contratto;
  - interruzioni e/o ritardi di ogni tipo di trasporto merci;

SELE srl - via XXV Aprile 1945, 63. 40055 Castenaso (BO) Italy

VAT IT0080707120 C.F. 03920500372 S.C. 4.000.000 i.v.

selelift.com

- impossibilità all'ottenimento e/o reperimento dei materiali/componenti/servizi necessari all'esecuzione/adempimento da parte del Venditore per cause dovute a forza maggiore e/o caso fortuito e/o comunque non riconducibili alla volontà, alla disponibilità e/ alla governabilità da parte dello Stesso;
  - qualunque circostanza che sia al di fuori del controllo di SELE.
- 13.9. Fatto salvo quanto stabilito dalle precedenti clausole tutte e, in particolare, conferma di quanto già sub 10.2. qualora il ritardo o la mancata consegna sia dovuta ad azioni e/o omissioni dell'Acquirente e/o di altro contraente e/o fornitore e/o appaltatore dell'Acquirente, SELE avrà diritto alla revisione del prezzo già concordato che, il Cliente autorizza preventivamente e espressamente, fatti altresì salvi i diritti di cui sub 12., 19. e 20.
- 13.10. Fatto salvo quanto previsto nelle precedenti clausole 13.8. e 13.9. e dalle norme inderogabili e imperative di legge, le Parti concordano che in caso di ritardata consegna da parte del Venditore questi ne risponderà solo in caso di dolo e/ colpa grave e solamente nel caso in cui tale circostanza abbia comportato il mancato rispetto del termine finale (come previsto in *Conferma d'Ordine* e tenuto conto della settimana di tolleranza).
- 13.11. Nei casi di cui alle precedenti clausole 13.8., 13.9. e 13.10. il Venditore provvederà, a seconda dei casi, a comunicare/contestare all'Acquirente l'intervenuto ritardo, la sua quantificazione, le cause e, non appena possibile, la nuova data di consegna.

#### SOSPENSIONE DELLA CONSEGNA

13.12. Fatto salvo quanto previsto nella clausola 12. del presente Contratto, dopo la conclusione dello stesso SELE si riserva il diritto di sospendere la consegna nel caso in cui le condizioni economiche del Cliente subiscano una sostanziale modifica come, a titolo di mero esempio e senza pretesa di esaustività, in caso/in conseguenza di uno o più:

- a) protesti;
- b) procedure esecutive;
- c) accensione di pegni e/o ipoteche;
- d) richiesta di amministrazione controllata;
- e) messa in liquidazione;
- f) concordato preventivo;
- g) procedure fallimentari;
- h) cessazione dell'attività;

e ogni altro atto/fatto similare e/o equipollente e/o comunque modificativo della situazione e/o condizione economica del Cliente, con diritto da parte di SELE al trattenimento e incasso delle somme dallo stesso eventualmente già versate e contestuale sospensione dei termini di consegna e finale, fatta salva la facoltà del Cliente, se previsto nel caso, *ex lege*, di provvedere all'integrale pagamento del prezzo cui consegnerà l'immediata ripresa delle consegne e delle conseguenti attività di SELE contrattualmente previste, con riserva del Venditore d'invitare in cantiere un proprio incaricato per le verifiche del caso e concordare e/o aggiornare il programma di lavori.

#### 14. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ONERI ACCESSORI

##### CONDIZIONI DI LAVORO

14.1. Fatti salvi gli oneri a carico del Cliente di cui sub 13.4., le Parti concordano che (anche nel caso di trasformazioni e/o modifiche e/o riparazioni di impianti già esistenti) ai fini dell'adempimento da parte di SELE degli oneri accessori e in particolare dell'installazione, il Compratore dovrà preliminarmente, necessariamente, tassativamente, inderogabilmente e integralmente provvedere e assicurare:

- a) che SELE disponga sul cantiere/luogo di montaggio/installazione, in tempo utile e gratuitamente, salvo patto contrario, di fornitura d'acqua ed energia elettrica;
- b) d'informare SELE, se del caso, che l'ambiente d'ubicazione/installazione/lavoro deve considerarsi "speciale" come sub 16.3. (l'onere della prova resta a carico del Cliente);
- c) di aver ottenuto, come da suo esclusivo onere e responsabilità, ogni necessaria autorizzazione da: Vigili del Fuoco, A.S.L. e/o equipollenti, Comune e ogni altra Autorità di competenza;
- d) al contatto con il "Comando dei Vigili del Fuoco" competente in relazione alle protezioni antincendio da adottare;
- e) il rispetto, per quanto di Sua competenza:
  - dell'interessa della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - di ogni prescrizione legislativa e amministrativa prevista e richiesta per lo svolgimento dell'attività di cui all'incarico;
  - di ogni ulteriore previsione, obbligo e requisito di legge e amministrativo richiesto nel luogo di svolgimento della prestazione;

manlevando SELE da qualsivoglia responsabilità annessa e discendente per il loro mancato rispetto verso lo stesso, di suo/i personale e/o collaboratori e/o delegati e/o appaltatore/i e di qualsivoglia terzo in generale.

14.2. Qualora anche una sola delle condizioni di cui alla precedente clausola 14.1. (nonché di quelle sub 13.4.), non dovesse essere osservata, anche solo parzialmente, le Parti riconoscono espressamente a SELE la facoltà di quantificare e quindi pretendere dal Compratore una commisurata maggiorazione del prezzo contrattualmente pattuito, anche comprensiva: delle spese sostenute, degli oneri riconosciuti per l'attività espletata per la realizzazione delle predette condizioni e dei danni tutti derivanti dal mancato adempimento da parte del Cliente e fatti salve le previsioni di cui sub 12., 19. e 20.

##### TERMINI

14.3. Il Venditore provvederà all'esecuzione del Contratto, oneri accessori compresi, secondo le modalità e il termine (di seguito "termine finale") indicato in *Conferma d'Ordine*: tale termine finale s'intende stabilito in settimane; in ogni caso il Compratore riconosce a favore del Venditore, espressamente e in ogni caso, una tolleranza di 1 (una) settimana.

14.4. Il termine finale di cui alla precedente clausola 14.3. decorre dal termine di consegna della fornitura da parte del Compratore, come indicata in *Conferma d'Ordine*, se rispettata, o come prorogata/posticipata nei casi di cui in precedenza.

14.5. In conformità con quanto concordato, il Fornitore (fatti salvi i casi fortuiti e/o di forza maggiore) darà inizio all'installazione esclusivamente:

- a) ad avvenuto completamento degli oneri tutti a carico del Compratore;
- b) se realizzate le condizioni di cui alle successive clausole 14.7. e 14.8.;
- c) ad accertamento che lo stesso possa procedere senza interruzioni.

14.6. In mancanza di quanto alla precedente 14.5., il termine finale dovrà considerarsi sospeso, con riserva di SELE della facoltà d'invitare in cantiere un proprio incaricato per verificare e, se del caso, concordare e/o aggiornare il programma di lavori con conseguente proroga del termine stesso.

##### ONERI DEL COMPRATORE

14.7. Il Compratore è tenuto tempestivamente a predisporre e assicurare che:

- a) i locali del macchinario e motore, se richiesti, siano con accesso diretto, agevole e sicuro, eseguiti con materiali incombustibili, risultino ben asciutti, siano dotati di buona ventilazione in modo da poter garantire oscillazioni di temperatura comprese tra i +5° e +40° C; ne sia curato l'isolamento acustico delle restanti strutture dell'edificio e siano muniti di porta con serratura a chiave e con maniglione antipatico (che consenta l'apertura senza chiave dall'interno del locale) e di finestra;
- b) il locale del macchinario ed i vani di corsa rispondano alle norme e tabelle UNI in vigore, alle norme CEI per gli impianti elettrici degli ascensori e montacarichi in vigore, nonché, anche dal punto di vista della protezione antincendio, più ampiamente a quanto prescritto dalle normative vigenti;
- c) sia eseguito il blocco di fondazione dei macchinari con l'impegno dei materiali conglomerati, afoi e isolanti, nelle quantità e qualità prescritte dalla direzione lavori in base ai carichi indicati dal Fornitore;
- d) nel caso che il macchinario, le puleghe di rinvio e le guide debbano essere sostenute da travature metalliche, secondo le prescrizioni dei disegni di progettazione, dette travature dovranno risultare appoggiate alle strutture murarie dell'edificio, assumendo gli accorgimenti tecnici atti a garantire che non avvenga la trasmissione di eventuali vibrazioni;
- e) i muri delimitanti i vani di corsa siano perfettamente a squadra, intonacati e rifiniti con misure interne nette tra i piombi e spessori rispondenti alle quote indicate nei disegni di progettazione del Venditore;
- f) i vani di corsa permettano nelle posizioni ed alle distanze indicate dal disegno di disposizione, l'alloggiamento delle staffe di fissaggio delle guide in condizioni di vincolo sicure e del telaio/sospensione per puleghe di rinvio nella testata;
- g) le aerazioni del vano locale e vano macchina siano conformi alle vigenti prescrizioni dei Vigili del Fuoco e alla normativa in generale, anche nel caso di ambiente "speciale" di cui alla clausola 16.3.

14.8. Le Parti concordano espressamente che sono a carico esclusivo del Compratore e di sua unica responsabilità, salvo diverso accordo:

- a) l'ubicazione e/o destinazione dell'impianto;
- b) l'impianto di illuminazione dei corridoi e delle scale di accesso ai locali del macchinario ed al locale carrucolo;
- c) l'impianto di illuminazione degli ambienti nei quali sono disposti accessi ai piani;
- d) l'energia elettrica per il funzionamento del macchinario, delle apparecchiature e degli attrezzi e per l'illuminazione dei locali dei magazzini e degli accessi dei piani durante il montaggio;
- e) il riscaldamento o il condizionamento dei locali durante il montaggio;
- f) l'approvvigionamento delle porte specificamente poste a suo carico (es: porte locale macchine);
- g) l'approvvigionamento e l'installazione delle eventuali porte tagliafuoco richieste per la separazione della zona del vano elevatore dalle restanti parti dell'edificio (nel caso in cui, per la particolare configurazione dell'edificio s'intenda ottemperare a tale incombente affidando la separazione del vano elevatore alle sole porte dell'ascensore, queste dovranno essere di tipo speciale EI: il relativo maggior onere sarà oggetto di variante e quindi pattuito separatamente, salvo diverso accordo come risultante da *Conferma d'Ordine*);

fermo restando che il Compratore dovrà in ogni caso assicurare che tutte le apparecchiature, per quanto di sua competenza, e le linee elettriche risultino adeguate e conformi ai sensi e per gli effetti di legge, italiana e dell'U.E.

14.9. In ogni caso le Parti concordano che tutto quanto non compreso dal Contratto ed escluso dal prezzo finale viene indicato in *Conferma d'Ordine* sub O.

##### ONERI A CARICO DEL VENDITORE

14.10. Resta altresì inteso fra le Parti che SELE provvederà, anche per tramite di terzi dalla Stessa incaricati, a farsi carico:

- a) per quanto di sua pattuita competenza, delle domande, i permessi legislativi e amministrativi, obblighi e oneri tutti similari, amministrativi e di legge in generale necessari, inerenti e conseguenti al Prodotto fornito da SELE, alla sua detenzione, al suo montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione;
- b) dei permessi amministrativi e di legge nonché le spese inerenti le opere murarie, elettriche ed idrauliche, per quanto di sua competenza, secondo accordi e come ricompreso nel pattuito prezzo, come da *Conferma d'Ordine*.

14.11. In ogni caso le Parti concordano che tutto quanto a carico del Venditore e compreso dal Contratto e dal prezzo finale viene indicato in *Conferma d'Ordine*.

##### MODALITÀ

14.12. Le attività di effettiva messa in opera e messa in esercizio/servizio del Prodotto potrà essere svolta da personale SELE a ciò autorizzato e/o da altro soggetto terzo e estraneo alla compagine sociale di SELE e a ciò espressamente incaricato dalla Stessa che, pertanto, si riserva, nei confronti del Compratore (che contestualmente ed espressamente acconsente), la facoltà di appaltare/delegare, con oneri interamente ed esclusivamente a suo carico, dette attività tutte a soggetto terzo estraneo al Contratto e individuato successivamente al perfezionamento dello stesso.

14.13. Gli addetti e/o incaricati di SELE espletano l'attività di installazione del Prodotto secondo l'orario settimanale di lavoro previsto dal Contratto Collettivo di categoria di SELE S.r.l. vigente al momento della effettuazione delle prestazioni: le ore eccedenti, straordinarie, festive e notturne, eventualmente richieste e autorizzate dal/la Compratore finalizzate a ridurre il prefissato termine finale, verranno fatturate per la differenza in base agli aumenti di legge e agli oneri a esse inerenti.

14.14. Per qualsiasi richiesta e/o chiarimento il Compratore dovrà direttamente rivolgersi ai funzionari direttivi di SELE tassativamente astenendosi dall'impartire direttamente disposizioni, direttive e/o ordini al personale espletante l'attività d'installazione.

14.15. L'Acquirente e suoi eventuali dipendenti, collaboratori, correlati, terzi collegati, non potranno accedere al vano corsa e/o ai locali del macchinario né utilizzare gli impianti durante la fase d'installazione e fino alla messa in esercizio/servizio se non accompagnati da personale/tecnici del Venditore.

#### **Costi**

14.16. Le spese relative alla consegna della merce saranno poste, in ogni caso, a carico del Compratore: esse sono ricomprese nel prezzo finale indicato in *Conferma d'Ordine*.

#### **RTARDATA/MANCATA PRESTAZIONE**

14.17. In caso di ritardata o mancata prestazione da parte del Venditore, è esclusa qualsivoglia responsabilità del medesimo (che il Compratore s'impegna espressamente a tenere indenne da qualsivoglia relativa contestazione) qualora il ritardo e/o l'inadempimento sia dovuto, direttamente e/o indirettamente:

- a) fatto doloso e/o colposo, commissivo e/o omissivo, del Cliente o di suo delegato o di terzo la cui prestazione sia connessa e/o necessaria all'adempimento di SELE (compreso il mancato/parziale/ritardato adempimento degli oneri di cui sub 13.4);
- b) alla ritardata/mancata consegna della fornitura come da precedente clausola sub 13. per fatto/omissione non riconducibile a SELE;
- c) all'impossibilità di accesso al cantiere per cause non imputabili e/o riconducibili al Venditore;
- d) a sopravvenute cause di forza maggiore e/o caso fortuito e/o comunque a cause e/o circostanze non imputabili a SELE e/o dalla stessa governabili quali a mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività:
  - scioperi, agitazioni sindacali, occupazione degli stabilimenti, serrate, ordine d'autorità civili e/o militari, stato d'allarme, embargo, mobilitazioni, blocco, sommosse, insurrezioni, rivolta, guerre, incendi, inondazioni, alluvioni, terremoti, pandemia e/o altre calamità naturali e/o altre cause dovute a forza maggiore e/o caso fortuito e/o comunque non riconducibili alla volontà, alla disponibilità e/o alla governabilità da parte di SELE;
  - azioni e/o omissioni dell'Acquirente e/o di suo contraente e/o fornitore, ivi comprese la mancata comunicazione/trasmissione delle informazioni e/ o ogni altro necessario all'esecuzione del Contratto;
  - interruzioni e/o ritardi di ogni tipo di trasporto merci;
  - impossibilità all'ottenimento e/o reperimento dei materiali/componenti/servizi necessari all'esecuzione/adempimento da parte del Venditore per cause dovute a forza maggiore e/o caso fortuito e/o comunque non riconducibili alla volontà, alla disponibilità e/ alla governabilità da parte dello Stesso;
  - qualunque circostanza che sia al di fuori del controllo di SELE.

14.18. Fatto salvo quanto previsto nelle precedenti clausole e dalle norme inderogabili e imperative di legge, le Parti concordano che in caso di mancato rispetto del termine finale (come previsto in *Conferma d'Ordine* e tenuto conto della settimana di tolleranza) da parte del Venditore questi ne risponderà solo in caso di dolo e/ colpa grave.

14.19. Nei casi di cui alle precedenti clausole 14.17. e 14.18. il Venditore provvederà, a seconda dei casi, a comunicare/contestare all'Acquirente l'intervenuto ritardo, la sua quantificazione, le cause e, non appena possibile, la nuova data di consegna.

14.20. Fatto salvo quanto stabilito dalle precedenti clausole tutte e, in particolare, a conferma di quanto già sub 10.2., qualora il ritardo o la mancata consegna sia dovuto ad azioni e/o omissioni dell'Acquirente e/o di altro contraente e/o fornitore dell'Acquirente, SELE avrà diritto alla revisione del prezzo già concordato che, il Cliente autorizza preventivamente e espressamente, fatti altresì salvi i diritti di cui sub 12., 19. e 20.

14.21. A specifica ulteriore di quanto sub 14.20. e già in 10.2., le Parti inoltre concordemente precisano che:

- a) qualora l'installazione si prolunghi oltre i termini previsti per richieste intempestive dell'Acquirente e/o comunque per fatto attribuibile allo stesso;
- b) nel caso di verifiche interruzioni dei lavori di installazione dovute a mancata ultimazione delle opere di pertinenza del Compratore e/o di ogni altro onere a suo carico;

saranno poste a esclusivo carico del Compratore le relative ore aggiuntive e/o perdute, con conseguente fatturazione addizionale e a parte rispetto al prezzo concordato, fermo restando che la ripresa dei lavori avverrà compatibilmente con la disponibilità d'agenda del Venditore, il quale si riserva peraltro la facoltà d'inviare in cantiere un proprio incaricato per le verifiche del caso e concordare e/o aggiornare il programma di lavori.

#### **SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE**

14.22. Fatto salvo quanto previsto nella clausola 11. del presente Contratto, dopo la conclusione dello stesso SELE si riserva il diritto di sospendere le consegne nel caso in cui le condizioni economiche del Cliente subiscano una sostanziale modifica come, a titolo di mero esempio e senza pretesa di esaustività, in caso/in conseguenza di uno o più:

- a) protesti;
- b) procedure esecutive;
- c) accensione di pegni e/o ipoteche;
- d) richiesta di amministrazione controllata;
- e) messa in liquidazione;
- f) concordato preventivo;
- g) procedure fallimentari;
- h) cessazione dell'attività;

e ogni altro atto/fatto similare e/o equipollente e/o comunque modificativo della situazione e/o condizione economica del Cliente, con diritto da parte di SELE al trattenimento e incasso delle somme dallo stesso eventualmente già versate e contestuale sospensione del termine finale, fatta salva la facoltà del Cliente, se previsto nel caso, *ex lege*, di provvedere all'integrale pagamento del prezzo cui consegnerà l'immediata ripresa delle attività di SELE contrattualmente previste, con riserva del Venditore d'inviare in cantiere un proprio incaricato per le verifiche del caso e concordare e/o aggiornare il programma di lavori.

14.23. Le Parti altresì concordemente pattuiscono che in caso di sospensione dei lavori per cause non dipendenti dal Venditore con conseguente necessità del personale SELE di ulteriore e nuovo accesso al cantiere per:

- a) la ripresa dell'installazione;
- b) il collaudo;
- c) la consegna del Prodotto e sua messa in esercizio/servizio

saranno poste e esclusivo e integrale carico del Cliente le relative spese di: viaggio, trasporto dei bagagli ed attrezzature, vitto e alloggio, dovendosi computare come ore di lavoro anche quelle impegnate nei viaggi.

#### **SOPRAVVENUTA IRRAGIONEVOLEZZA/IMPOSSIBILITÀ ALLA PRESTAZIONE**

14.24. Fatto salvo quando di cui alla clausola precedente, qualora, a insindacabile giudizio del Fornitore:

a) l'inadempimento del Compratore e/o suo delegato e/o terzo (la cui prestazione risulta collegata e necessaria per l'espletamento di quella di SELE)

e/o

- b) sopraggiunti, nuovi, imprevisi, imprevedibili e insormontabili impedimenti risultanti tali da rendere impossibile e/o irragionevole la prosecuzione dell'opera contrattualmente prevista, le Parti riconoscono a SELE la facoltà di negare il proseguo dell'attività, con conseguente diritto e/o riserva della stessa a:
  - c) richiedere e ottenere dal Cliente il pagamento dell'interesse della fornitura oltre, e delle attività relative al montaggio/installazione e alle opere edili comunque svolte;
  - d) chiedere e ottenere, se del caso, anche giudizialmente, la risoluzione del Contratto;
  - e) chiedere e ottenere, anche giudizialmente, il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale e dei maggiori danni tutti patiti e patendi.

#### **INSTALLAZIONE**

14.25. Il Venditore provvede all'installazione, come individuata sub 2.1.lett. t) se e quando il Compratore avrà dato corso agli oneri a suo carico come da precedenti clausole 13.4. e 14.5.

14.26. Nei casi di sospensione, ritardo e/o mancata installazione, vale quanto già pattuito sub 14.17,14.17., 14.17., 14.20., 14.21., 14.22., 14.23., 14.24. e 14.25.

#### **COLLAUDO**

14.27. Il Venditore provvede al collaudo come individuato sub 2.1.lett. i) al termine dell'installazione e a condizione che il Compratore abbia adempiuto agli oneri contrattuali previsti e fatti salvi i casi di sospensione e/o proroga dei termini di consegna e finale e di impossibilità/irragionevolezza sopravvenuta della prestazione.

14.28. Con riferimento alla collaudabilità del Prodotto, SELE risponde e risponderà esclusivamente per il Prodotto e ai beni di cui in fornitura che dichiara costruiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti alla data del Contratto, ai quali anche il Cliente dovrà attenersi per le opere di sua competenza; resta conseguentemente a carico esclusivo del Compratore (che espressamente manleva il Venditore, che contestualmente le declina) ogni responsabilità, onere, rivendicazione e/o contestazione inerente, discendenti e conseguente in relazione alla opera e oneri a carico del Compratore.

14.29. La domanda per ottenere il collaudo da parte dell'Ente e/o dell'organo e/o dell'Autorità competente, ove necessaria e gli oneri, spese e obblighi tutti relativi sono compresi nella fornitura, come da *Conferma d'Ordine*.

14.30. Qualsiasi ulteriore prova, esame e/o collaudo cui l'Acquirente intenda procedere sarà eseguito a suo onere, cura e spesa e comunque entro e non oltre 30 giorni dallo spirare del termine finale, come in precedenza individuato.

#### **15. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ULTIMAZIONE LAVORI, IMMATRICOLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO/SERVIZIO**

15.1. La messa in opera del Prodotto deve considerarsi ultimata quando lo stesso risulta installato, pronto all'uso e collaudato.

15.2. La messa in opera deve considerarsi integralmente ultimata con altresì rispetto del termine finale in ogni caso in cui, in tutto e/o in parte, il montaggio e/o la posa e/o il collaudo e/o la messa in esercizio/servizio non possano avere corso per:

- a) incompletezza e/o mancata realizzazione delle opere di competenza del Compratore e/o di qualsivoglia altro suo onere/obbligo;
- b) incompletezza e/o mancata realizzazione delle opere di competenza del altro suo onere/obbligo a carico del Cliente;
- c) volontà del Compratore;
- d) oggettiva, imprevedibile e verificabile impossibilità sopravvenuta all'adempimento/esecuzione.

In tali casi, salvo diversi accordi *ad hoc*, la data di ultimazione decorre dal decimo giorno dalla ricezione, da parte del Cliente dalla comunicazione/contestazione con cui il Venditore comunica all'Acquirente l'impossibilità all'esecuzione con, se del caso, contestuale richiesta di rimozione dell'impedimento da parte del Compratore.

15.3. A seguito dell'ultimazione della messa in opera il Fornitore, giusta delega del Cliente, provvede all'immatricolazione dell'impianto e alla sua messa in esercizio/servizio entro il termine finale.

15.4. Qualora il Cliente non conceda al Venditore la delega all'immatricolazione:

- a) rilasciandola invece a soggetto diverso e terzo;
- b) non accordandola a nessuno (e quindi mantenendo interamente su di sé l'obbligo all'espletamento della procedura di immatricolazione come per legge);
- c) risolvendosi a non presentare e/o a posticipare - *extra lege* - la domanda di immatricolazione al Comune territorialmente competente;

il termine finale deve considerarsi interamente e correttamente adempiuto da parte di SELE dalla data del positivo esito del collaudo e cioè a ogni effetto di legge e di Contratto.

15.5. In tutti i casi di cui alle precedenti clausole 15.1., 15.2, 15.3, e 15.4. SELE comunicherà all'Acquirente la conclusione dei propri adempimenti.

#### 16. GARANZIA E CONTESTAZIONI

16.1. SELE è responsabile esclusivamente dell'esito finale dell'impianto come da normativa applicabile (c.d. "Decreto Ascensori 2017" ed eventuali succ. mod. e int.), restando la responsabilità relativa all'ubicazione e destinazione dello stesso e agli oneri dell'Acquirente (anche come influenti su detto esito) interamente a carico del Cliente: SELE pertanto garantisce i materiali e i Prodotti forniti da vizi e difetti e/o dalla non conformità alle specifiche tecniche e/o a quanto indicato nella *Conferma d'Ordine*, nei termini e alle condizioni di legge laddove non diversamente e specificamente pattuito dalle Parti come segue.

16.2. La garanzia per vizi e difetti e/o per non conformità alle specifiche tecniche e/o a quanto indicato nella *Conferma d'Ordine*, ha durata, salvo diverso accordo, di 1 (uno) anno trascorso il quale il Compratore decade dal relativo diritto e la relativa azione si prescrive; il termine di 1 (uno) anno decorre, a seconda dei casi:

- a) dalla data di messa in esercizio/servizio qualora SELE sia stata debitamente e tempestivamente delegata dal Proprietario alla presentazione della relativa e necessaria domanda di immatricolazione dell'impianto, come positivamente collaudato, presso il Comune territorialmente competente;
- b) dalla data di messa in esercizio/servizio (conseguente all'immatricolazione) qualora il proprietario abbia provveduto *ex sé* o per tramite di altro terzo delegato, nei termini previsti *ex lege* e decorrenti dall'emissione del certificato CE, alla presentazione della relativa e necessaria domanda di immatricolazione dell'impianto presso il Comune territorialmente competente;
- c) dalla data di emissione del CE qualora il proprietario non abbia richiesto e/o ottenuto, entro i termini di legge, l'immatricolazione dell'impianto;
- d) dalla data in cui SELE ha contestato al Cliente dell'impossibilità a dare corso e/o proseguire nell'adempimento di una, più o tutte le fasi della messa in opera e/o messa in esercizio/servizio per mancato adempimento e/o omissione di quest'ultimo e/o per causa di forza maggiore o caso fortuito.

16.3. I vizi e i difetti e/o la non conformità alle specifiche tecniche e/o a quanto indicato nella *Conferma d'Ordine*, eventualmente rilevati dal Compratore devono essere denunciati a SELE entro e non oltre il tassativo termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta ossia:

- a) entro otto giorni dalle date di cui alla precedente clausola 16.2. in caso di vizi apparenti;
- b) entro otto giorni dalla scoperta in caso di vizi occulti (fatte salve, nel caso, le responsabilità dell'Acquirente qualora per sua colpa o dolo non sia stato possibile dare corso a una o più fasi dell'installazione e/o collaudo e/o immatricolazione e/o messa in esercizio).

16.4. A pena di nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia e decadenza, la denuncia di cui alla precedente clausola 16.3. dovrà essere tassativamente comunicata dal Cliente al Venditore:

- a) tramite documento datato e sottoscritto dal Cliente;
- b) presso la sua sede legale di SELE;
- c) con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o altro mezzo equipollente *ex lege* (con prova di corretta avvenuta ricezione e di leggibilità a carico del Compratore);
- d) con indicazione specifica, particolareggiata e non equivoca o equivocabile del difetto, del vizio e/o della non conformità dei Prodotti, nonché di tutte le informazioni atte a verificare la sussistenza dei medesimi (quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività alcuna: fotografie, filmati, etc.);
- e) entro e non oltre l'indicato termine di cui sub 16.3., con onere della prova a carico dell'Acquirente;

contestualmente provvedendo a sue spese (e allorché possibile e non implicante un'alterazione, manomissione e/o intervento non autorizzato sul Prodotto) alla tempestiva restituzione dei Prodotti contestati.

16.5. L'onere della prova dell'esistenza dei vizi e dei difetti e/o della non conformità alle specifiche tecniche e/o a quanto indicato/richiesto contrattualmente è posto interamente a carico esclusivo del Compratore.

16.6. Il mancato esercizio della facoltà di cui alla precedente clausola sub 16.4., nelle modalità in essa prescritte e/o la sua rinuncia, espressa e/o tacita, comporterà alla decadenza della stessa e avranno effetto di integrale, incontestata e incondizionata accettazione del Prodotto, salvo norme imperative e inderogabili di legge.

16.7. Le Parti concordano che, fatti salvi diversi e documentabili accordi, anche al fine di ridurre i tempi della sostituzione/riparazione del bene oggetto della garanzia (correlati alle tempistiche delle necessarie verifiche tecniche), il Venditore, pervenuta la denuncia di cui nella precedente clausola 16.4. e conseguentemente esperita una valutazione preliminare (in ogni caso non definitiva e in alcun modo vincolante a sensi e per gli effetti del riconoscimento del vizio/difetto contestato), procederà alla riparazione/sostituzione del bene emettendo a carico dell'Acquirente, che espressamente accetta, la relativa fattura che dovrà essere saldata dall'Acquirente nei termini ivi indicati.

16.8. Successivamente alla ricezione di valida denuncia, all'esito di completata e puntuale verifica da parte di SELE del prodotto di cui ai pretesi vizi e difetti, qualora gli stessi vengano effettivamente riscontrati, la Stessa emetterà a favore del Cliente Nota di Credito per l'importo fatturato; restano escluse le spese di cui alla clausola 16.10.

16.9. SELE potrà in ogni caso e in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, procedere al riconoscimento diretto del diritto alla garanzia, così non applicando la procedura come disciplinata nelle precedenti due clausole 16.7. e 16.8. e dando corso alla sostituzione del bene oggetto della denuncia di cui sub 16.4., senza alcuna fatturazione preventiva a carico del Cliente.

16.10. La garanzia ha a oggetto esclusivamente il Prodotto: conseguentemente SELE fornirà, nelle modalità sopra pattuite, gratuitamente al Cliente tutti i pezzi di ricambio e ogni altro indispensabile alla sostituzione e/o riparazione di cui alla clausola precedente, restando integralmente e a esclusivo carico del Cliente tutte le spese relative ai lavori e alla manodopera necessari e ciò anche nel caso sia convenuto e/o richiesto l'intervento del Venditore nel luogo d'installazione, se non diversamente pattuito dalle Parti con atto scritto.

16.11. In caso di contestazione e/o riscontro dell'effettiva esistenza dei vizi e dei difetti denunciati e/o della difformità a quanto indicato contrattualmente, le Parti concordemente ed esplicitamente escludono la possibilità per il Compratore, che vi rinuncia espressamente, di agire stragiudizialmente e/o giudizialmente per la contestazione, l'eccezione, la richiesta, il riconoscimento e l'ottenimento del risarcimento dei danni tutti, contrattuali e extracontrattuali, annessi, connessi e conseguenti occorsi a lui e/o a terzi.

16.12. La garanzia in oggetto è esclusa laddove i vizi e/difetti e/o la non conformità dei Prodotti dipendano da cause non imputabili al Venditore, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:

- a) uso negligente e/o improprio e/o non conforme dei Beni stessi;
- b) inosservanza delle istruzioni e delle norme relative all'uso, alla manutenzione e alla conservazione dei prodotti stessi;
- c) inosservanza delle *Direttive Tecniche* e del *Manuale di Montaggio, Installazione, Uso e Manutenzione*;
- d) inadeguatezza dell'ambiente operativo;
- e) mancata comunicazione da parte del Cliente in relazione all'ambiente "speciale" (come meglio precisato sub 16.13.);
- f) riparazioni, interventi, modifiche, sostituzioni e/o collegamenti apportate al Prodotto dal Cliente e/o da soggetti terzi e non autorizzate per iscritto dal Venditore;
- g) uso e/o collegamento con altri prodotti inadeguati, impropri e/o difettosi;
- h) calamità naturali, cause di forza maggiore, cause accidentali, azioni e/o reati commessi da terzi a danno del Compratore;

fatti salvi i diritti di rivalsa tutti di SELE nei confronti degli eventuali terzi dalla stessa incaricati:

- i) del ritiro/spedizione/consegna/scarico della merce;
- j) dell'installazione e/o di sua fase;
- k) delle opere edili;

per contestazioni, domande, pretese e/o eccezioni tutte inerenti e discendenti rispettivamente a/d:

- l) danni al materiale occorsi in costanza di ritiro/spedizione/consegna/scarico della merce;
- m) inosservanza delle istruzioni e delle norme relative al montaggio, alla posa, al funzionamento, all'uso, alla manutenzione e alla conservazione dei prodotti stessi e/o montaggio-installazione del Bene/Impianto o delle Componenti non eseguita in accordo alle istruzioni fornite dal Fabbricante e alle norme di migliore tecnica;
- n) errori, colpe e o omissioni occorsi nella realizzazione delle opere edili.

16.13. A migliore precisazione di quanto alla precedente clausola 16.12.e. le Parti concordano che gli Impianti sono progettati per il funzionamento in ambiente normale/standard per grado di polverosità e umidità, non esposto, neppure indirettamente, alle intemperie e alla corrosione e separato dai luoghi soggetti a pericolo di esplosioni: in caso di ambiente considerato "speciale", l'Acquirente è quindi tenuto a darne preventiva comunicazione scritta (a mezzo raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente *ex lege*) affinché la realizzazione dell'impianto ne tenga conto come per legge, *contra* non rispondendo il Produttore di conseguenti vizi, difetti e/o danni inerenti e conseguenti; l'onere della prova è a carico del Cliente.

16.14. Le prestazioni di garanzia sono subordinate al rispetto da parte del Cliente degli obblighi e degli oneri tutti in relazione al pagamento al Venditore, come sub 11. del prezzo pattuito per l'acquisto dei Prodotti di cui alla garanzia stessa: in difetto SELE si riserva il diritto di contestarne l'esistenza, la legittimità, la validità, l'efficacia, la decorrenza e/o l'applicazione.

#### 17. UTILIZZO DEL PRODOTTO

17.1. Il Compratore s'impegna a utilizzare a far utilizzare il Prodotto in modo proprio, secondo le normative vigenti e nel rigoroso rispetto delle *Direttive Tecniche* e del *Manuale di Montaggio, Installazione, Uso e Manutenzione*, manlevando SELE, che contestualmente le declina, da ogni responsabilità annessa, derivante e conseguente all'uso improprio e/o non rispettoso delle prescrizioni, anche a titolo di colpa lieve e quindi tenendo indenne il Venditore da ogni sua azione e/o domanda e/o eccezione e/o pretesa risarcitoria e/o comunque promossa da terzi in relazione al predetto uso improprio del Prodotto.

17.2. Il Compratore rimane altresì impegnato a sottoporre, nei termini e nei modi di legge e secondo le indicazioni di cui alle *Direttive Tecniche* e del *Manuale di Montaggio, Installazione, Uso e Manutenzione*, il Prodotto alla regolare manutenzione come pure alle visite periodiche di controllo, manlevando SELE che contestualmente le declina, da ogni responsabilità annessa, derivante e conseguente al mancato rispetto dei predetti obblighi anche a titolo di colpa lieve e quindi tenendo indenne il Venditore da ogni Sua azione e/o domanda e/o eccezione e/o pretesa risarcitoria e/o promossa da eventuali terzi in conseguenza di una mancata puntuale manutenzione del Prodotto stesso.

17.3. Il Compratore s'impegna a rispettare e a far rispettare a chiunque terzo il tassativo divieto di utilizzo del Prodotto durante l'intera installazione e sino alla positiva conclusione del collaudo (ove necessario e/o richiesto), immatricolazione e messa in esercizio/servizio, manlevando SELE, la quale a sua volta le declina, da ogni responsabilità inerente, discendente e conseguente per i danni tutti che dovessero derivare al Prodotto e/o all'Acquirente e/o Suoi dipendenti/collaboratori/delegati e/o a Terzi a causa del mancato rispetto del predetto divieto, anche a titolo di colpa lieve.

17.4. La consegna del Prodotto installato da parte di SELE al Cliente non autorizza quest'ultimo, il suo personale/collaboratori/incaricati né terzi all'uso dello stesso fino all'ottenimento, in conseguenza del collaudo, dell'immatricolazione e della conseguente messa in esercizio/servizio.

17.5. In caso di esercizio e/o utilizzo e/o intervento non autorizzato e/ comunque illecito e/o abusivo e/o anticipato dello/sul Prodotto da parte del Cliente, suo personale/collaboratori/incaricati e/o terzi il Compratore non risponderà a titolo esclusivo, contestualmente manlevando SELE da qualsivoglia responsabilità a qualsiasi ragione e/o titolo e per ogni danno verso cose e/o persone.

#### 18. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

18.1. Fatto salvo quanto stabilito dalle precedenti clausole e dalle norme imperative e inderogabili di legge, la responsabilità del Venditore per danni è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

#### 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, SELE potrà risolvere il Contratto, fatto salvo ogni ulteriore altro diritto e interesse, al verificarsi dei seguenti inadempimenti del Compratore:



Safe lift, simple life.

- a) mancato, ritardato, parziale e/o non conforme adempimento da parte del Cliente dell'obbligo di pagamento del prezzo concordato, anche in relazione a una singola rata del prezzo complessivo e/o delle modalità di pagamento;
- b) mancato rispetto da parte del Cliente delle disposizioni legislative e normative in genere tutte vigenti regolatrici:
  - le attività e gli obblighi a carico del Compratore come anche descritti nelle precedenti clausole;
  - l'uso e la manutenzione dei Prodotti acquistati;
  - le relative opere di pertinenza;
- c) mancato rispetto da parte del Cliente, per quanto di sua competenza, delle disposizioni legislative e normative in genere tutte vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori, di sicurezza e igiene del lavoro e protezione dell'ambiente.

19.2. SELE comunicherà la propria intenzione di avvalersi della presente *Clausola Risolutiva Espressa* per iscritto, a mezzo raccomandata A.R. inviata presso la sede legale del Cliente o a mezzo propria P.E.C. inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Cliente.

19.3. Salvo quanto previsto dalla successiva clausola 20., la risoluzione si verificherà e avrà effetto alla data di ricezione della predetta comunicazione.

**20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

20.1. Fatti salvi i casi di risoluzione immediata del contratto a favore di SELE e di cui alla precedente clausola 19., ciascuna Parte, prima di agire per la risoluzione del Contratto, deve intimare all'altra per iscritto l'adempimento concedendole un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.

**21. PROPRIETÀ INTELLETTUALE - USO DEI MARCHI E DENOMINAZIONI**

21.1. Fatto salvo quanto già pattuito nelle precedenti clausole 2.m), 2.q) e 5., le Parti stabiliscono che i diritti di proprietà intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà di SELE e la loro comunicazione e/o utilizzo nell'ambito delle presenti *Condizioni Generali* non comporta alcun diritto e/o pretesa in capo al Cliente.

21.2. Il Compratore si obbliga espressamente a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di SELE.

21.3. Il Compratore non può utilizzare marchi, insegne, denominazioni, materiale pubblicitario del Venditore e /o altri diritti allo Stesso equipollenti e/o collegati senza il suo consenso scritto e/o per fini diversi da quelli autorizzati e di cui al rapporto contrattuale.

21.4. La violazione da parte dell'Acquirente, anche a titolo di colpa lieve, degli obblighi di cui alla presente clausola legitimerà il diritto di SELE alla domanda e all'ottenimento del risarcimento di tutti i contingenti e conseguenti danni.

**22. RISERVATEZZA E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI**

22.1. Fatto salvo quanto pattuito con le previsioni di cui alle clausole 3.2. e 3.3., le Parti riconoscono che ciascuna di loro potrà rivelare all'altra informazioni riservate relative alla propria attività, ciascuna impegnandosi a:

- a) mantenere riservate dette informazioni;
- b) non rivelarne il contenuto a terzi;
- c) utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi del Contratto;
- d) restituire, previa richiesta scritta della parte richiedente, i documenti ricevuti (originali e copie), in qualunque supporto (cartaceo, digitale, etc.) che contengano informazioni confidenziali e a non trattenerne per sé o per terzi copia.

**23. TUTELA DEI DATI PERSONALI - REG. U.E. 679/2016.**

23.1. I dati tutti forniti dal Compratore, anagrafici e fiscali, e acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali tra le Parti, direttamente e/o tramite terzi dalla SELE, titolare del trattamento, verranno trattati, *ex lege* e in forma manuale, cartacea e/o informatica e/o digitale e/o elettronica, esclusivamente per le esigenze contrattuali e di legge quali, a esempio: esecuzione del Contratto, degli obblighi previsti dalla normativa italiana e comunitaria, gestione amministrativa dei rapporti con Compratore, eventuale contenzioso nonché per consentire l'efficace esercizio dei rapporti commerciali e per esigenze di tipo operativo-gestionale interne alla SELE.

23.2. I dati di cui alla precedente clausola 23.1. potranno essere trattati anche da soggetto terzo, al quale sia conferito mandato per l'esercizio di attività connesse al contratto e tal fine il Compratore, anche con la sottoscrizione della *Conferma d'Ordine*, rilascia autorizzazione espressa.

23.3. I dati del Compratore e di cui alle precedenti clausole 23.1. e 23.2. potranno essere comunicati da SELE in Italia e/o all'estero a: sua rete di agenti, società di *factoring*, istituti di credito, società di recupero credito, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore dei trasporti e tal fine il Compratore con la sottoscrizione del presente della *Conferma d'Ordine* rilascia autorizzazione espressa.

23.4. Il Cliente riconosce che il trattamento dei dati è obbligatorio *ex lege* ed è essenziale ai fini della concreta esecuzione del rapporto, al quale non si potrà dare corso in caso di rifiuto a fornire i dati stessi.

23.5. Il Cliente potrà esercitare tutti i diritti di al Regolamento UE 679/2016, espressamente dichiarando, con la sottoscrizione del presente Atto:

- a) di conoscerne i contenuti;
- b) di essere stato edotto circa le finalità, la base giuridica, le modalità del trattamento dei dati personali e della loro conservazione, accesso, comunicazione e trasferimenti;
- c) di essere stato altresì edotto circa i propri diritti, le modalità di loro esercizio, il titolare e il responsabile incaricato;
- d) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo come indicato nelle precedenti clausole 23.1., 23.2. e 23.3.

**24. DOMICILIO LEGALE, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E LINGUA**

24.1. SELE S.r.l. è legalmente domiciliata presso la sua sede principale sita di Castenaso 40055 - (BO) ITALIA, Viale XXV Aprile 1945, n. 63.

24.2. Le presenti *Condizioni Generali* sono regolate dalla legge italiana anche laddove il Compratore abbia sede all'estero e/o la vendita/fornitura con l'eventuale montaggio debba avvenire all'estero.

24.3. Le Parti convengono di attribuire in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna la competenza territoriale a giudicare su ogni controversia dovesse insorgere fra loro in relazione e/o dipendenza e/o in ogni caso collegata ai contratti di cui alle presenti *Condizioni Generali*, alla loro validità, efficacia, applicazione, esecuzione, contestazione, interpretazione e/o risoluzione e alla relativa fornitura, qualora non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole della controversia stessa.

24.4. SELE si riserva, in ogni caso e in deroga a quanto stabilito alla precedente clausola 24.3., la facoltà di agire presso il foro e/o la sede dell'Acquirente, in Italia o all'estero.

24.5. SELE inoltre si riserva in ogni caso il diritto di adire eventuale Organo e/o Ente preposto alla risoluzione media-conciliativa e/o a mezzo negoziazione assistita, laddove non obbligatorie, delle vertenze eventualmente insorte fra le Parti preventivamente all'azionamento del procedimento giudiziario.

24.6. Le Parti convengono che la lingua regolatrice e prevalente, in caso di eventuali disaccordi in merito all'interpretazione del testo relativo alle *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura* e/o alla sua applicazione e/o in caso di controversie è la lingua italiana e ciò anche in caso di traduzione delle *Condizioni* in qualsiasi altra lingua.

24.7. Le Parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna (Vienna 11.04.1980) al presente rapporto contrattuale e a ogni inerente e conseguente.

**25. PRESA VISIONE E APPROVAZIONE**

25.1. Le Parti concordemente dichiarano di aver preso visione, già all'atto della ricezione e successiva sottoscrizione della *Conferma d'Ordine* e di essere in ogni caso a conoscenza delle presenti e suestese *Condizioni Generali di Contratto di Vendita/Fornitura* tutte, da n. 1 a n. 25 (subalterni tutti compresi), contenute nel presente documento costituito da n.7 (sette) pagine, di averle lette, esaminate e comprese integralmente e senza dubbio alcuno e, conseguentemente di averle approvate accettandone il loro contenuto, significato, efficacia, effetti e diritti, obblighi e oneri discendenti e conseguenti liberamente e senza riserva e/o dubbio alcuno.

(Luogo).....(Data)...../...../201..

F.to Il Cliente

F.to SELE S.r.l.

.....

.....

**CLAUSOLE DEROGATORIE E VESSATORIE**

A ulteriore prova di presa visione, lettura, esame, comprensione e accettazione espressa e senza riserve del loro contenuto, significato, efficacia, effetti e diritti, obblighi e oneri discendenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, si accettano e si approvano ulteriormente e specificatamente per iscritto, integralmente, liberamente e senza riserva alcuna, le seguenti clausole: 11.3. (Pagamenti), 13.8., 13.10. (Ritardata/manca consegna), 13.12. (Sospensione della consegna), 14.17., 14.18. (Ritardata/mancata prestazione), 14.22., 14.23. (Sospensione della prestazione), 14.24. (Sopervenuta irragionevolezza/impossibilità alla prestazione), 14.26. (Installazione), 14.28. (Collaudo), 15.2., 15.4. (Esecuzione del contratto: ultimazione lavori, immatricolazione e messa in esercizio/servizio), 16.3., 16.4., 16.6., 16.7., 16.8., 16.10., 16.11. (Garanzia e contestazioni), 17.2., 17.3., 17.5. (Utilizzo del prodotto), 18.1. (Limitazione di responsabilità), 19.1. (Clausola risolutiva espressa), 24.3., 24.4., 24.4., 24.5., 24.7. (Domicilio legale, legge applicabile giurisdizione e lingua).

(Luogo).....(Data)...../...../201..

F.to Il Cliente

F.to SELE S.r.l.

.....

.....